



Promemoria relativo alle disposizioni sul collocamento privato secondo la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC)

1. Chi è considerato collocatore?

È considerato collocatore chiunque metta in contatto le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro al fine di stipulare fra loro contratti di lavoro.

Un'eccezione è costituita dal collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. In questo caso è reputato collocamento qualsiasi atto inteso a procurare occasioni per esibizioni pubbliche, indipendentemente dalla forma di contratto che impegna la persona interessata ad esibirsi. Vi è fornitura di un'occasione per esibizioni pubbliche, ad esempio, se un organizzatore di feste mette in contratto il mandante con l'artista e il mandante conclude un contratto di lavoro con l'artista.

La nozione di messa in contatto ha un'accezione molto ampia. Si intende con ciò un atto finale con il quale viene trasmessa a una parte l'informazione secondo cui una o più parti sono interessate alla conclusione di un contratto. È considerato messa in contatto non soltanto l'allacciamento di contatti nell'ufficio dell'impresa di collocamento: è pure possibile operare collocamenti tramite la stampa scritta, il telefono, la televisione, la radio, il teletext, Internet e altri mass media appropriati. In particolare vi è messa in contatto anche quando mediante motori di ricerca Internet si dà la possibilità a una persona in cerca d'impiego di pubblicare la propria domanda d'impiego e a un datore di lavoro la propria offerta, permettendo in tal modo all'uno di venire a conoscenza dell'esistenza dell'altro.

Il collocamento comprende la ricerca e la selezione di possibili parti contraenti o la messa a disposizione di un supporto mediante il quale una parte contraente può rendere pubblica la sua offerta di servizi o la sua offerta d'impiego; esso è reputato concluso, ai sensi della legge, allorché una parte è stata informata che potrebbe concludere un contratto di lavoro con l'altra parte. È quindi considerato collocatore chiunque fornisca al mandante l'indicazione che quest'ultimo ha la possibilità di concludere un contratto. Il fatto che il contratto sia effettivamente concluso o meno non riveste alcuna importanza.

2. Quale attività di collocamento è soggetta ad autorizzazione?

È soggetta ad autorizzazione l'attività di collocamento praticata regolarmente e contro remunerazione in Svizzera e/o all'estero nonché dall'estero.

a) Il collocamento regolare

Per „regolare“ si intende la disponibilità ad esercitare il collocamento a più riprese (p. es. offrendo pubblicamente i suoi servizi in qualità di collocatore tramite inserzioni, offerte su Internet, ma anche mediante lo scopo della società indicato nell'iscrizione al Registro di commercio) o l'esercizio di un'attività di collocamento per dieci volte o più nell'arco di dodici mesi.

b) Il collocamento contro remunerazione

È già considerato remunerazione il rimborso delle spese, dei costi, ecc.; remunerazione non significa profitto.

c) Collocamento dall'estero e all'estero

Per collocamento dall'estero e all'estero si intendono i quattro casi seguenti:

Svizzera – estero:

Una persona in cerca d'impiego residente in Svizzera è collocata all'estero.

Estero - Svizzera:

Una persona in cerca d'impiego residente all'estero è collocata in Svizzera. Rientra anche in questo caso il collocamento di un frontaliero che intende intraprendere per la prima volta un'attività professionale in Svizzera.

Estero - estero:

Una persona in cerca d'impiego residente all'estero è collocata all'estero.

Svizzera –Svizzera:

Una persona in cerca d'impiego che è già residente in Svizzera, ma che non ha ancora il diritto di lavorarvi, è collocata in Svizzera (turisti, allievi, studenti o richiedenti l'asilo). Fa inoltre parte di questa categoria il collocamento di ballerine di cabaret che soggiornano già in Svizzera e che dispongono di un permesso L per gli impegni correnti.

3. Quali prescrizioni legali si applicano a tutti i collocatori?

- Nella pubblicazione delle offerte e delle domande d'impiego, le imprese di collocamento devono indicare il loro nome e il loro indirizzo esatto. L'annuncio deve corrispondere alle condizioni effettive. È vietato fare un'offerta fittizia, a meno che non sia presentata espressamente come tale.
- La protezione dei dati costituisce l'oggetto di norme speciali: i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai posti vacanti che consentono di identificare dette persone, rispettivamente i datori di lavoro, possono essere trasmessi soltanto con l'assenso degli interessati; l'archiviazione dei dati al termine dell'attività di collocamento è parimenti ammissibile soltanto con il consenso scritto, revocabile in qualsiasi momento, degli interessati.
- Nel caso di collocamento a titolo oneroso, la legge esige un contratto scritto con la persona in cerca d'impiego, se quest'ultima ha dato all'impresa di collocamento l'incarico di cercargli un impiego e deve per questo pagargli una provvigione. Nel contratto devono essere precisate le prestazioni di collocamento e il compenso dovuto a tale scopo. Un contratto scritto non è per contro necessario, se la persona in cerca d'impiego risponde unicamente a un'offerta d'impiego dell'impresa di collocamento.
- Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione e una provvigione di collocamento. Questa provvigione è tuttavia dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro. Le tasse e le provvigioni sono disciplinate a livello federale da un'ordinanza speciale (ordinanza su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento; OE-LC). La base per il calcolo della provvigione non può superare l'importo del primo salario annuo lordo.
- Le clausole contrattuali che vietano alla persona in cerca d'impiego di rivolgersi a un'altra impresa di collocamento sono nulle.
- Per le controversie risultanti dal contratto di collocamento fra l'impresa di collocamento e la persona in cerca d'impiego, è competente per conoscere le azioni proposte dalla persona in cerca d'impiego il giudice del luogo del domicilio d'affari dell'impresa di collocamento con cui è stato concluso il contratto (art. 24 cpv. 2 della legge sul foro; LForo) o il giudice del luogo in cui il collocatore ha la sede principale (art. 24 cpv. 1

LForo). Per le azioni intentate dall'impresa di collocamento è competente il giudice del domicilio della persona in cerca d'impiego (art. 3 cpv. 1 lett. a LForo).

- I collocamenti nel settore artistico (musicanti, artisti, modelle, Disc Jockey, ecc.) sono retti da norme parzialmente differenti in materia di provvigione e di contratto tipo.

4. Quali prescrizioni sono applicabili ai collocatori la cui attività è soggetta ad autorizzazione?

- Affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione, l'impresa deve essere iscritta nel Registro svizzero di commercio, disporre di un locale commerciale appropriato e non esercitare altre attività commerciali suscettibili di nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego e dei datori di lavoro.
- Le persone responsabili della gestione devono essere di nazionalità svizzera o, se stranieri, avere il permesso di domicilio (ad eccezione dei cittadini dell'UE/AELS conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'Unione europea e all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio), assicurare il collocamento conformemente alle regole della professione e godere di buona reputazione (nessun precedente penale, nessun procedimento di esecuzione o di fallimento, nessuna imposta arretrata, ecc., anche se questi elementi sono pertinenti soltanto se rimettono in questione l'attitudine a gestire un'impresa di collocamento). Secondo l'articolo 9 OC, sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una pluriennale esperienza professionale, che dispongono segnatamente di
 - a. una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o
 - b. un'esperienza professionale pluriennale (di almeno 3 anni) nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale.
- Se l'impresa pratica il collocamento all'estero, il responsabile deve inoltre assicurarsi che essa disponga di personale che conosce a sufficienza le condizioni esistenti nei Paesi in questione, in particolare la legislazione in materia di immigrazione, di assunzione di un'attività lucrativa e di collocamento. Sono inoltre richieste conoscenze del diritto svizzero degli stranieri se l'impresa pratica il collocamento dall'estero.
- Su domanda, l'impresa di collocamento è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a esibire i documenti necessari all'autorità che rilascia l'autorizzazione. Essa deve presentare, ogni anno, un rapporto a quest'ultima sull'attività di collocamento, comunicandole inoltre senza indugio se sono subentrate modifiche rispetto ai dati contemplati nella domanda d'autorizzazione (p. es. cambiamento d'indirizzo, cambiamento della persona responsabile o cambiamento del tipo di società, modifiche dei contratti, ecc.).

5. L'autorizzazione

- L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa (con l'indicazione della persona responsabile) per un periodo di tempo illimitato. Il rilascio e la notifica dell'autorizzazione sono soggetti all'obbligo di pagare un emolumento (l'importo varia da 700 a 1500 franchi rispettivamente da 200 a 800 franchi).
- Le succursali ricevono sempre un'autorizzazione propria. Se la succursale è situata in un altro Cantone rispetto alla sede principale, essa deve avere ottenuto l'autorizzazione prima di iniziare la propria attività. Se la succursale è situata nello stesso Cantone della sede principale, essa può cominciare la sua attività prima di averla ricevuta, a condizione tuttavia che sia stata dichiarata all'autorità che rilascia l'autorizzazione.
- La domanda d'autorizzazione deve essere presentata per scritto alla competente autorità cantonale. I pertinenti moduli possono pure essere ottenuti presso detta autorità. Contemporaneamente può essere richiesta, tramite la stessa autorità, anche l'autorizzazione federale.

- Per l'attività di collocamento in Svizzera si richiede un'autorizzazione cantonale; se l'impresa esercita anche il collocamento dall'estero e all'estero, è inoltre necessaria un'autorizzazione federale. L'autorizzazione cantonale è necessaria in ogni caso. Se il collocamento avviene per Internet, sebbene Internet possa essere consultato in tutto il mondo, è necessaria soltanto un'autorizzazione cantonale qualora l'impresa si rivolga unicamente a persone in cerca d'impiego e a datori di lavoro indigeni. Norme particolari disciplinano il collocamento nel Principato del Liechtenstein.
- L'autorizzazione può essere revocata se è stata ottenuta fornendo indicazioni inesatte o fallaci oppure dissimulando fatti essenziali, se sono state violate ripetutamente o gravemente le disposizioni legali oppure se non sono più adempiuti i presupposti dell'autorizzazione. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può, quale organo di vigilanza, effettuare controlli.

I testi della legge sul collocamento (LC), dell'ordinanza sul collocamento (OC) e dell'ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento (OE-LC) possono essere consultati su Internet agli indirizzi seguenti (condizione: essere equipaggiati con Acrobat Reader):

LC www.admin.ch/ch/i/rs/8/823.11.it.pdf
OC www.admin.ch/ch/i/rs/8/823.111.it.pdf
OE-LC www.admin.ch/ch/i/rs/8/823.113.it.pdf
Direttive e commenti: www.treffpunkt-arbeit.ch/secopdf/de/pav_weisungen_avg_d (tedesco)

(francese: www.admin.ch/ch/f/rs/8/823.11.fr.pdf risp. (...).111.fr.pdf risp (...).113.fr.pdf / tedesco: www.admin.ch/ch/i/rs/8/823.11.de.pdf risp. (...).111.de.pdf risp. (...).113.de.pdf)

seco-Direzione del lavoro
Agosto 2003

330/ Merkblatt AVM 7-00 def_i